

CONDIZIONI GENERALI PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

1. **Campo di applicazione**

- 1.1 Le seguenti condizioni generali per le prestazioni informatiche («CG IT») disciplinano il rapporto contrattuale tra la Società svizzera di radiotelevisione, tutte le sue succursali e società affiliate («cliente») e il fornitore («fornitore IT») per quanto riguarda i servizi (in particolare mandato ai sensi dell'art. 394 segg. CO) e la produzione e la fornitura di un'opera (in particolare contratto d'appalto ai sensi dell'art. 363 segg. CO) forniti in ambito informatico:
- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) (CHE-102.978.667)
 - **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (CHE-396.664.102)
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (CHE-130.326.458)
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-460.782.578)
 - RTR Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-490.337.869)
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione (CHE-348.079.846)
 - **Società affiliate:**
 - technology and production center switzerland ag (CHE-106.621.810)
 - SWISS TXT SA (CHE-108.141.194)
 - TELVETIA S.A. (CHE-100.033.678)
 - MCDT AG (CHE-357.351.852)
 - mxlab ag (CHE-114.748.944)
- 1.2 È esplicitamente esclusa l'applicazione delle condizioni generali o contrattuali del fornitore IT.
- 1.3 Le prestazioni che le parti sono tenute a rendersi reciprocamente sono concordate in conformità al punto 2.1 e le presenti CG IT costituiscono parte integrante di tale rapporto contrattuale («contratto»).
- 1.4 In caso di incongruenze tra le presenti CG IT e un contratto, prevalgono le disposizioni contrattuali.
- ### 2. **Stipulazione di un contratto**
- 2.1 Un contratto viene stipulato:
- per iscritto e con firma giuridicamente valida (la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa) in originale o via fax oppure
 - per via elettronica (per e-mail o tramite la piattaforma per le ordinazioni della cliente).
- ### 3. **Compenso**
- 3.1 La cliente non deve alcun compenso o altro indennizzo al fornitore IT a fronte dell'elaborazione, della

fornitura o della modifica di offerte o per visite, dimostrazioni e altri lavori preparatori del fornitore IT.

- 3.2 Il compenso dovuto dalla cliente a fronte delle prestazioni del fornitore IT deve essere specificato da quest'ultimo nell'offerta o nel contratto secondo le istruzioni della cliente, a titolo di prezzo fisso, di tetto massimo o secondo il dispendio. In mancanza di istruzioni da parte della cliente si applica un tetto massimo.
- 3.3 Qualora, anziché tariffe orarie vengano addebitate tariffe giornaliere, si considera un giorno/persona di 8 (otto) ore, calcolando le frazioni di giornata proporzionalmente. Salvo specifici accordi, non vengono pagati supplementi.
- 3.4 Le spese, ad esempio di viaggio, vitto e alloggio, sostenute nello svolgimento delle prestazioni sono comprese nei prezzi indicati nel contratto.
- 3.5 Si considera tempo di lavoro solo il tempo effettivamente impiegato, escluso il tempo di viaggio.
- 3.6 L'imposta sul valore aggiunto deve essere esposta separatamente nell'offerta e nel contratto.
- ### 4. **Fattura e condizioni di pagamento**
- 4.1 La fatturazione si effettua esclusivamente in seguito all'accettazione delle prestazioni e/o dei lavori, nonché in base ai rapporti di lavoro, vistati settimanalmente dalla cliente.
- 4.2 Il pagamento della fattura viene eseguito dalla cliente entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della fattura. In caso di prestazioni incomplete e/o difettose, il pagamento sarà sospeso sino al contrattuale adempimento delle prestazioni da parte del fornitore IT.
- 4.3 Il saldo di una fattura non comporta la rinuncia al diritto di contestare i difetti delle prestazioni fatturate e non.
- ### 5. **Luogo d'adempimento e obblighi di collaborazione**
- 5.1 Luogo d'adempimento per le prestazioni è il sito stabilito dalla cliente. Qualora la cliente non abbia provveduto a indicarlo, il luogo d'adempimento sarà la sede della cliente.
- 5.2 Gli eventuali obblighi di collaborazione della cliente sono definiti nel contratto.
- ### 6. **Documentazione**
- 6.1 Al momento della disponibilità di collaudo, il fornitore IT consegna alla cliente una documentazione cartacea o elettronica interamente copiabile nelle lingue convenute. Questa deve comprendere segnatamente un manuale per l'installazione e l'uso, nonché tutta la documentazione di sistema necessaria all'adattamento del software customizzato o standard, o ancora del software standard modificato.
- ### 7. **Ricorso a terzi**
- 7.1 Qualora per l'adempimento dei propri obblighi contrat-

tuali, il fornitore IT faccia ricorso a terzi, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione scritta della cliente, la quale non potrà negarla senza un valido motivo. In caso di ricorso a terzi, il fornitore IT trasferirà su di essi gli obblighi contrattuali.

8. Disposizioni di sicurezza

8.1 Qualora il fornitore IT svolga le proprie prestazioni nei locali della cliente, è tenuto a rispettarne le istruzioni e le disposizioni di sicurezza, nonché il regolamento interno.

9. Costi di trasporto, assicurazione e dogana

9.1 I costi di trasporto, assicurazione e dogana sono a carico del fornitore IT.

10. Trasferimento del rischio

10.1 Il fornitore IT si assume il rischio che l'opera da fornire o un componente previsto per le prestazioni perisca casualmente (compresa la distruzione, l'inutilizzabilità o il peggioramento) prima dell'accettazione.

11. Collaudo ed accettazione

11.1 Il fornitore IT si impegna a sottoporre al collaudo esclusivamente le prestazioni da lui già verificate (collaudo di prestazioni parziali o collaudo finale della prestazione complessiva); a tale scopo, egli redige dei verbali di prova che fornisce alla cliente di propria iniziativa («disponibilità di collaudo»).

11.2 La cliente esegue un test di collaudo delle prestazioni erogate dal fornitore IT, al fine di verificare se le prestazioni e le funzioni dispongano delle caratteristiche concordate tra le parti nonché delle caratteristiche che la cliente deve poter presupporre in buona fede e in base allo stato della tecnica. Un eventuale collaudo parziale è soggetto alla riserva dal collaudo finale della prestazione complessiva. La messa in servizio non ha validità di collaudo.

11.3 Il collaudo si può ritenere concluso con successo se non vengono riscontrati difetti gravi o se i difetti rilevati sono di scarsa entità. In caso di difetti gravi, la cliente ha la facoltà di rifiutare l'accettazione. Le parti contraenti stilano in ogni caso un verbale di collaudo.

11.4 È considerata difetto grave qualsiasi divergenza rispetto ai requisiti e alle funzioni oggetto del contratto, che impedisce alla cliente un utilizzo conforme allo scopo previsto o lo pregiudica notevolmente. Si considera difetto di scarsa entità qualsiasi divergenza che non rientri tra i difetti gravi. L'eliminazione di più difetti di scarsa entità che nel complesso richiede più di 10 (dieci) giorni lavorativi e la presenza di 10 (dieci) o più singoli difetti di scarsa entità sono altresì ritenute difetto grave delle prestazioni contrattuali.

11.5 Il fornitore IT è tenuto a eliminare i difetti riscontrati durante il test di collaudo a proprie spese ed entro un termine adeguato, stabilito dalla cliente, a partire dalla data riportata sul verbale di collaudo. Se i difetti accertati durante il test di collaudo sono gravi, una volta conclusa l'eliminazione, la cliente può esigere dal fornitore IT un secondo collaudo.

11.6 Se anche nel secondo collaudo viene accertata la presenza di difetti, indipendentemente dal fatto che siano

gravi o di scarsa entità, la cliente può scegliere se: (i) esigere che il fornitore IT rimuova a proprie spese i difetti constatati entro un termine stabilito dalla cliente (riparazione – se il difetto può essere corretto solo tramite sostituzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla sostituzione); (ii) far eliminare da terzi o eliminare direttamente i difetti a spese del fornitore IT, oppure (iii) rimettersi dal contratto. In caso di mancata riuscita dell'eliminazione dei difetti, alla cliente spettano nuovamente tutti i diritti. Restano riservate pretese ulteriori di risarcimento danni.

12. Garanzia dei difetti della cosa

12.1 Il fornitore IT assicura e garantisce che le prestazioni e i software da lui forniti non presentano difetti. Le prestazioni si intendono difettose se non presentano i requisiti concordati o attesi dalla cliente in virtù dello stato della tecnica e in buona fede.

12.2 Il periodo di garanzia ammonta a 24 (ventiquattro) mesi e decorre dal collaudo finale della prestazione complessiva da parte della cliente.

12.3 La cliente non ha un obbligo di verifica. Gli eventuali difetti riscontrati durante il periodo di garanzia possono essere contestati dalla cliente in qualsiasi momento, senza essere vincolata a un termine.

12.4 Se le prestazioni erogate dal fornitore IT presentano difetti, la cliente può scegliere se: (i) esigere che il fornitore IT rimuova i difetti entro un termine stabilito dalla cliente (riparazione – se il difetto può essere corretto solo tramite sostituzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla sostituzione); (ii) detrarre dal compenso dovuto una cifra adeguata per le prestazioni difettose; (iii) far eliminare da terzi o eliminare direttamente i difetti a spese del fornitore IT, oppure (iv) recedere dal contratto. La cliente si riserva eventuali ulteriori diritti al risarcimento dei danni.

12.5 Per le eventuali riparazioni o sostituzioni di prestazioni del fornitore IT, il termine di garanzia ricomincia dall'inizio e alla cliente spettano nuovamente tutti i diritti di reclamo di cui al presente punto 12.

13. Garanzia in caso d'evizione

13.1 Il fornitore IT garantisce di essere giuridicamente autorizzato e in grado di concedere alla cliente i diritti accordati con il contratto.

13.2 Il fornitore IT esonera la cliente da qualsiasi responsabilità minacciata o passata in giudicato per la violazione di diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà o su beni immateriali) o altre pretese avanzate da terzi (compresi diritti da responsabilità civile per il prodotto), qualora la violazione di tali diritti o le pretese di terzi siano state causate dal possesso o dall'uso conforme alla destinazione delle prestazioni fornite dal fornitore IT.

14. Diritti di protezione ed utilizzo

14.1 Le informazioni, la documentazione, i materiali e le attrezzature messi a disposizione dalla cliente per l'esecuzione di un contratto o eventuali altri dispositivi restano di proprietà della stessa, possono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento del con-

- tratto e dietro richiesta devono essere restituiti dal fornitore IT alla cliente immediatamente e in perfetto stato in qualsiasi momento e di sua iniziativa comunque dopo la cessazione del contratto.
- 14.2 Tutti i diritti (compresi i diritti di proprietà e/o i diritti di protezione aziendali) sui risultati ottenuti dal fornitore IT nell'ambito delle sue prestazioni (comprendenti tra l'altro invenzioni, design, know-how, programmi, documentazioni, reportage, progetti, schizzi o calcoli) si considerano interamente ed esclusivamente ceduti alla cliente. Ciò vale in particolare per i diritti sul cosiddetto software customizzato che è stato sviluppato dal fornitore IT direttamente per la cliente nonché per le modifiche di software standard e del codice sorgente, le descrizioni di programmi e le documentazioni di sistema in forma scritta e leggibile elettronicamente. È esclusa la concessione al fornitore IT di qualsiasi indennità in aggiunta al compenso complessivo stabilito per contratto per la cessione dei diritti alla cliente.
- 14.3 I diritti di protezione sul software standard restano al fornitore IT o ai fornitori terzi. Il fornitore IT concede alla cliente e alle società collegate un diritto di utilizzo non esclusivo, privo di limitazioni temporali e geografiche entro l'ambito convenuto contrattualmente (diritto di licenza o sub-licenza), incluso il diritto di copia per finalità di protezione e archiviazione.
- 14.4 Entrambe le parti mantengono i propri diritti di utilizzo e disposizione su idee, procedure e metodologie non protetti dalla legge.
- 15. *Obbligo di segretezza***
- 15.1 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere la segretezza su qualsiasi informazione segreta della controparte, in particolare segreti aziendali e commerciali, di cui fossero messe al corrente nell'ambito di un contratto o di cui venissero in altro modo a conoscenza, o comunque a non utilizzarla o rivelarla a terzi. Sarà inoltre compito delle parti assicurarsi che l'obbligo di riservatezza non venga infranto dai propri soci, dirigenti o altri collaboratori o personale ausiliario. Tali obblighi perdurano per un periodo di 3 (tre) anni anche dalla cessazione d'un contratto.
- 16. *Assicurazioni e personale a prestito***
- 16.1 Il fornitore IT svolge le proprie prestazioni in veste di persona giuridica oppure di lavoratore indipendente e non ha alcun rapporto di lavoro dipendente con la cliente. Egli conferma che le assicurazioni previste dalla legge (in particolare le assicurazioni contro gli infortuni, la malattia, pensionistiche, AVS, AI, responsabilità civile, ecc. ovvero assicurazioni analoghe nel proprio paese) sono di sua esclusiva responsabilità e che i relativi premi e le prestazioni sono stati interamente pagati. Qualora l'assicurazione sociale dovesse richiedere pagamenti supplementari alla cliente, quest'ultima ha la facoltà di esigere da parte del fornitore IT il pagamento della metà dei contributi sociali.
- 16.2 Il fornitore IT dichiara di rispettare la legge sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento, LC) e le relative leggi cantonali eventualmente applicabili. In caso di violazione di tali norme di legge egli sarà tenuto a risarcire i danni alla cliente (si considera danno anche un'ammenda).
- 17. *Disposizioni di protezione e di comportamento***
- 17.1 Il fornitore IT garantisce particolarmente la protezione della dignità e dei diritti della personalità dei propri collaboratori e si accerta che vengano applicate condizioni di lavoro conformi alla legge ed eque e che in qualsiasi momento vengano rispettati gli orari di lavoro e i giorni di riposo. Il fornitore IT garantisce un ambiente di lavoro esente da pericoli, in linea con i trattati internazionali, le leggi e le norme (es. norme di associazioni) relative alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro.
- 17.2 Il fornitore IT si impegna ad attenersi rigorosamente particolarmente a tutti i trattati internazionali, alle leggi e alle norme rilevanti (es. norme di associazioni) contro lo sfruttamento e la discriminazione e non tollera, né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi, qualsivoglia forma di lavoro forzato o minorile, di lavoro nero o di pratiche volte ad eludere il pagamento delle imposte.
- 17.3 Il fornitore IT condanna particolarmente qualsiasi forma di corruzione diretta o indiretta o di riciclaggio di denaro e si impegna a non tollerare tali pratiche né presso di sé né presso i suoi partner contrattuali, fornitori diretti o indiretti, produttori o fornitori di servizi.
- 17.4 Il fornitore IT si impegna a rispettare particolarmente la legge sulla protezione dei dati e le eventuali disposizioni particolari in materia della cliente.
- 17.5 Il fornitore IT garantisce l'osservanza particolarmente di eventuali limitazioni dell'esportazione e di prescrizioni in materia d'importazione dal luogo di provenienza a quello d'adempimento secondo contratto. Egli informa la cliente per scritto su limitazione delle esportazioni del paese di provenienza.
- 18. *Entrata in vigore e cessazione di contratti***
- 18.1 Un contratto entra in vigore al momento della stipulazione. Nel caso in cui il fornitore IT abbia erogato prestazioni prima che il contratto fosse stipulato, le disposizioni contrattuali o le presenti CG IT trovano applicazione anche in relazione a tali prestazioni.
- 18.2 Un contratto cessa all'atto dell'adempimento, alla scadenza o per motivi legali specifici.
- 18.3 Inoltre un contratto può essere disdetto senza preavviso, con riserva del risarcimento danni, se
- 18.3.1 una delle parti viola uno o più obblighi previsti dalle presenti CG IT o da un contratto senza porre rimedio alla violazione contrattuale entro 30 (trenta) giorni di calendario da una relativa diffida scritta oppure
- 18.3.2 la parte interessata è oggetto di procedura fallimentare o le viene concessa una moratoria concordataria oppure essa concede ai propri creditori un concordato stragiudiziale.
- 19. *Disposizioni finali***
- 19.1 Corrispondenze, fatture, bolle di consegna, lettere di vettura ecc. del fornitore IT devono riportare il numero d'ordine indicato dalla cliente nel contratto o nell'ordine.

- 19.2 L'utilizzo da parte del fornitore IT di rapporti commerciali con la cliente o delle denominazioni commerciali e dei marchi della stessa a scopo pubblicitario è consentito unicamente previo consenso scritto di quest'ultima.
- 19.3 Salvo previo consenso scritto della cliente, il fornitore IT non è autorizzato a cedere a terzi i diritti e i doveri in capo allo stesso in virtù di un contratto.
- 19.4 Il fornitore IT non ha la facoltà di compensare i propri crediti.
- 19.5 Le presenti CG IT e tutti i contratti sono soggetti al **diritto svizzero** previa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.
- 19.6 Il **foro competente esclusivo** per le eventuali controversie connesse alle presenti CG IT e/o ai contratti è stabilito come segue:
- **Sede principale:** Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) a **Berna**
 - **Succursali:**
 - RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, a **Losanna**
 - SRF Schweizer Radio und Fernsehen, Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, a **Zurigo**
 - RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Lugano**
 - RTR Radiotelevisioni Svizra Rumantscha, succursala da la Societad svizra da radio e television, a **Coira**
 - SWI swissinfo.ch, succursale della Società svizzera di radiotelevisione, a **Berna**
 - **Società affiliate:**
 - technology and production center switzerland ag a **Zurigo**
 - SWISS TXT SA a **Bienne**
 - TELVETIA S.A. a **Berna**
 - MCDT AG a **Zurigo**
 - mxlab ag a **Berna**

* * * * *